

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 13 03 1986 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9 4 1986 N. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 " Norme per la costituzione dell' Istituto regionale per la Floricoltura ".

ARTICOLO 1

La legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 << Norme per la costituzione dell' Istituto regionale per la floricoltura >> e' modificata come indicato nei seguenti articoli da 2 a 22 compreso.

ARTICOLO 2

All' articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:

<< Le modifiche e la revisione dello statuto sono adottate dall' Assemblea dell' Istituto a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta >>.

ARTICOLO 3

All' articolo 2 dopo le parole << enti locali territoriali >> sono aggiunte le seguenti << Camere di commercio industria artigianato e agricoltura >>.

ARTICOLO 4

L' articolo 3 e' sostituito come segue:

<< Sono organi dell' Istituto: a) l' Assemblea; b) il Presidente; c) il Comitato direttivo; d) le Commissioni provinciali; e) il Collegio dei revisori dei conti; f) il Comitato tecnico >>.

ARTICOLO 5

Nell' articolo 4 e' soppressa la lettera f); le lettere d) ed e) sono sostituite come segue: << d) da un rappresentante di ogni Camera di commercio partecipante; e) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale. >>. Allo stesso articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: << L' Assemblea e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni di cui alle lettere b) c) d) e) del precedente comma debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi i quali il Presidente stesso puo' costituire validamente l' Assemblea purché siano stati designati dalle rispettive componenti almeno i due terzi dei membri salvo successiva integrazione con quelli designati in ritardo >>.

ARTICOLO 6

L' articolo 5 e' sostituito come segue:

<< L' Assemblea dura in carica cinque anni; viene convocata su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Oltre alle competenze stabilite dallo Statuto e da altre disposizioni della presente legge spetta all' Assemblea deliberare: a) il programma quinquennale di attivita'; b) il bilancio di previsione con allegati i programmi annuali di attivita'; c) il rendiconto; d) l' assunzione di mutui l' accensione e la cancellazione di ipoteche; e) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili; f) il regolamento organico del personale dipendente; g) la scelta del tesoriere tra gli istituti di credito operanti nella provincia di Imperia e la relativa convenzione; h) la nomina del direttore tecnico dell' Istituto. Spetta inoltre all' Assemblea: a) eleggere il Comitato direttivo il Vicepresidente dell' Istituto e quattro componenti le Commissioni provinciali; b) nominare il Comitato tecnico >>.

ARTICOLO 7

Dopo l' articolo 5 e' inserito il seguente articolo 5 bis:

<< Le Commissioni provinciali una per ciascuna provincia promuovono la partecipazione dei floricoltori all' attivita' dell' Istituto ed elaborano proposte concernenti problemi peculiari dei relativi territori per il successivo esame dei competenti organi dell' Istituto. Le Commissioni si avvalgono delle strutture tecniche ed amministrative dell' Istituto. Le Commissioni sono composte da cinque membri uno dei quali designato dalla Giunta regionale e quattro eletti dall' Assemblea. Il membro designato dalla Giunta regionale e' scelto tra i funzionari del servizio provinciale agro - alimentare della rispettiva provincia. I membri eletti dall' Assemblea sono scelti: a) uno fra i componenti della stessa che assume la presidenza della Commissione; b) tre tra floricoltori o tecnici del settore operanti nella rispettiva provincia. Per l' elezione dei membri esterni ciascun componente dell' Assemblea indica sulla propria scheda non piu' di due nominativi: risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le Commissioni provinciali durano in carica per tutta la durata dell' Assemblea la quale provvede al rinnovo delle stesse nella sua prima riunione >>.

ARTICOLO 8

L' articolo 6 e' sostituito come segue:

<< Il Presidente dell' Istituto viene eletto dal Consiglio regionale contemporaneamente alle nomine di cui all' articolo 4 lettera a) ed assume la carica dalla data di esecutivita' del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 4 secondo comma. Il Presidente e' sostituito in caso di assenza impedimento o cessazione anticipata dalla carica dal Vicepresidente eletto dall' Assemblea nella sua prima riunione. Nell' ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente il Consiglio regionale o l' Assemblea dell' Istituto secondo le rispettive competenze procedono entro quindici giorni alla nuova elezione. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza dell' Assemblea salvo l' esercizio della ordinaria amministrazione in attesa della nomina dei rispettivi sostituti. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l' Istituto; b) convoca e presiede l' Assemblea ed il Comitato direttivo e stabilisce l' ordine del giorno delle relative sedute; c) da' esecuzione alle deliberazioni dell' Assemblea e del Comitato direttivo; d) prende atto previo accertamento dei prescritti requisiti e delle formalita' necessarie delle nuove adesioni di cui alle lettere b) c) e d) dell' articolo 4 richiedono al Presidente della Giunta regionale l' emanazione del relativo provvedimento e ne

riferisce al Comitato direttivo nella riunione successiva; e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto che non sia riservata ad altri organi della presente legge. Il Presidente puo' adottare sotto la propria responsabilita' i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima riunione del Comitato. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Comitato direttivo nella riunione immediatamente successiva >>.

ARTICOLO 9

Dopo l' articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli 6 bis 6 ter 6 quater.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 1

Dopo l' articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli 6 bis 6 ter 6 quater.

<< Articolo 6 bis - Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell' Istituto e da altri otto membri eletti dall' Assemblea nel suo seno dei quali: a) quattro fra cui almeno uno rappresentante della Regione scelti tra i rappresentanti degli enti locali e della Regione; b) quattro scelti tra i rappresentanti delle associazioni partecipanti e delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli. L' Assemblea elegge il Comitato direttivo nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei membri in carica provvedendo separatamente per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente; ciascun membro dell' Assemblea indica sulla propria scheda fino a tre nominativi: risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. L' Assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica puo' revocare il Comitato direttivo; in tal caso la elezione del nuovo Comitato deve effettuarsi nella seduta immediatamente successiva >>.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 2

Dopo l' articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli 6 bis 6 ter 6 quater. OMISSIS

<< Articolo 6 ter - Le deliberazioni del Comitato direttivo sono validamente assunte con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri assegnati e a maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa con voto consultivo il direttore tecnico dell' Istituto >>.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 3

Dopo l' articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli 6 bis 6 ter 6 quater. OMISSIS

<< Articolo 6 quater - Il Comitato direttivo propone all' approvazione dell' Assemblea gli atti di cui al secondo comma dell' articolo 5 ed e' competente su ogni altro affare che non sia attribuito ad altri organi dell' Istituto dalla presente legge o dallo Statuto >>.

ARTICOLO 10

L' articolo 7 e' sostituito come segue:

<< Il Comitato tecnico nominato dall' Assemblea e' composto: a) dal direttore tecnico dell' Istituto che lo presiede; b) dal direttore dell' Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo; c) da tre

tecnici esperti in agricoltura dipendenti della Regione dei quali almeno uno dirigente di Osservatorio regionale per le malattie delle piante designati dalla Giunta regionale; d) da un preside di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura scelto dal Comitato direttivo fra i presidi degli Istituti stessi funzionanti in Liguria; e) da due ricercatori in floricoltura appartenenti ad Istituti universitari o al Consiglio nazionale delle ricerche(CNR) proposti dal Comitato direttivo; f) da tre esperti in floricoltura designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentativi a livello nazionale; g) da un rappresentante della categoria dei commercianti ed esportatori floricoli scelto fra tre nominativi designati dall' Associazione commercianti ed esportatori floricoli; h) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni partecipanti all' Istituto ai sensi della lettera c) dell' articolo 4. Le designazioni di cui alle lettere c) f) g) e h) devono essere richieste dal Presidente dell' Istituto appena assunta la carica ai sensi dell' articolo 6 primo comma. Decorso inutilmente sessanta giorni dalle richieste l' Assemblea puo' comunque procedere alla nomina del Comitato tecnico anche in assenza di designazioni salvo successive integrazioni. Il Comitato puo' essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente dell' Istituto. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri in carica e a maggioranza dei presenti >>.

ARTICOLO 11

L' articolo 8 e' sostituito come segue:

<< Il Comitato tecnico quale organo consultivo dell' Istituto: a) propone al Comitato direttivo i criteri e gli indirizzi tecnici per l' elaborazione del programma quinquennale e dei programmi annuali di attivita'; b) vigila sull' attivita' di ricerca e di sperimentazione; c) si esprime obbligatoriamente sui programmi di attivita' e sugli aspetti tecnici degli atti di competenza degli altri organi dell' Istituto concernenti l' attivita' stessa; d) si esprime inoltre su ogni altra questione sottoposta al suo esame dagli organi dell' Istituto >>.

ARTICOLO 12

L' articolo 9 e' sostituito come segue:

<< Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri ed e' eletto dal Consiglio regionale. Un membro effettivo che assume la Presidenza del Collegio e' eletto su proposta della Giunta; gli altri due membri effettivi e i due supplenti sono eletti con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell' Istituto redige le relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto con esplicito riferimento alla corrispondenza dei dati finali di gestione alle scritture contabili. Il Collegio compila annualmente una relazione sull' andamento della gestione dell' Istituto e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata da eventuali controdeduzioni del Comitato direttivo dell' Istituto in ordine ai rilievi formulati. I membri del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell' Assemblea delle cui convocazioni deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i rispettivi componenti >>.

ARTICOLO 13

L' articolo 10 e' sostituito come segue:

<< La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' Istituto ai sensi dell'

articolo 60 dello Statuto della Regione. A tal fine puo': a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' Istituto; b) provvedere previa diffida ai competenti organi per il compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l' adempimento; c) proporre al Consiglio regionale lo scioglimento dell' Assemblea e del Comitato direttivo dell' Istituto per grave violazione di leggi o di regolamenti per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti o per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell' Istituto e provvedere alla conseguente nomina di un Commissario per la straordinaria amministrazione dell' Istituto per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si deve procedere alla nomina dei nuovi organi >>.

ARTICOLO 14

L' articolo 11 e' sostituito come segue:

<< Oltre alle modifiche e alla revisione dello Statuto sono sottoposte ad approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta le deliberazioni dell' Istituto riguardanti: a) il programma quinquennale di attivita'; b) il bilancio di previsione con allegati i programmi annuali di attivita' l' autorizzazione all' esercizio provvisorio nonche' l' assestamento e le altre variaizoni del bilancio stesso; c) il regolamento organico del personale dipendente; d) il regolamento di contabilita'. Sono sottoposte al controllo di legittimita' e di merito della Giunta regionale le deliberazioni relative agli incarichi e alle convenzioni di cui all' articolo 13 primo e secondo comma. Sono sottoposte al controllo di legittimita' della Giunta regionale le deliberazioni dell' Istituto riguardanti: a) il rendiconto; b) i provvedimenti di carattere generale riguardanti il personale dipendente e le modifiche anche temporanee alla posizione giuridica del personale stesso; c) le liti attive e passive le rinunce e le transazioni di importo superiore al valore di lire 25.000.000; d) i contratti il cui valore superi i 25.000.000 di lire; e) la nomina del direttore tecnico. I provvedimenti di cui al secondo e terzo comma sono inviati entro otto giorni dalla loro adozione alla Regione e diventano esecutivi se entro trenta giorni dal loro ricevimento la Giunta non ne pronuncii il diniego di approvazione o l' annullamento ovvero non richieda chiarimenti od ulteriori elementi di valutazione. In quest' ultimo caso le deliberazioni divengono esecutive se la Giunta non ne pronuncii il diniego di approvazione o l' annullamento entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi trasmessi dall' Istituto. L' elenco dei provvedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo deve essere trasmesso alla Regione entro otto giorni dall' adozione; la Giunta regionale puo' chiederne copia. Sono fatti salvi i controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953 n° 62 sulle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta regionale >>.

ARTICOLO 15

L' articolo 12 e' sostituito come segue:

<< Il direttore tecnico dell' Istituto e' nominato dall' Assemblea con contratto a termine rinnovabile a scadenza. L' Assemblea nel determinare le modalita' della nomina del direttore tecnico ha riguardo soprattutto alle particolari capacita' ed esperienze nel campo della ricerca e della moltiplicazione di piante sane e selezionate: i motivi della scelta devono essere specificati nella deliberazione di nomina. Il trattamento economico del direttore tecnico corrisponde a quello complessivo che compete alla seconda qualifica dirigenziale del personale regionale >>.

ARTICOLO 16

Dopo l' articolo 12 e' aggiunto il seguente articolo 12 bis:

<< Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento dell' Istituto distinte per qualifiche funzionali sono determinate nella tabella << A >> allegata alla presente legge. Le modifiche alla pianta organica dell' Istituto vengono approvate con legge regionale. Al personale dipendente dell' Istituto si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Il regolamento organico previsto dall' articolo 5 secondo comma lettera f) adegua al personale dell' Istituto la vigente normativa sul personale dipendente della Regione fatti salvi gli istituti giuridici che ai sensi dell' articolo 2 della legge 29 marzo 1983 n. 93 << Legge - quadro sul pubblico impiego >> debbono essere regolati con legge >>.

ARTICOLO 17

L' articolo 13 e' sostituito come segue:

<< L' Istituto qualora per necessita' di alta specializzazione debba integrare la propria preminente attivita' di ricerca e sperimentazione puo' conferire incarichi di consulenza ad enti di ricerca e ad Universita' degli studi. L' Istituto per realizzare la moltiplicazione di piante sane e selezionate frutto della propria attivita' di ricerca e di sperimentazione stipula di norma apposita convenzione con associazioni e cooperative di floricoltori e con imprenditori agricoli. L' Istituto previa autorizzazione della Giunta regionale puo' assumere operai agricoli stagionali nel rispetto delle norme vigenti per soddisfare esigenze di carattere contingente >>.

ARTICOLO 18

All' articolo 14 sono soppressi i punti 5) e 6); << 3) le modalita' per l' elezione e per la revoca del Vicepresidente e del Comitato direttivo; 4) le modalita' per l' elezione e per il funzionamento delle Commissioni provinciali nonche' per il funzionamento del Comitato tecnico; >>.

ARTICOLO 19

L' articolo 15 e' sostituito come segue:

<< L' Istituto e' dotato di un proprio patrimonio la cui costituzione puo' avvenire per acquisto donazione eredita' e legato. Alle spese correnti e di investimento l' Istituto provvede in particolare con: a) le somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti ed eventualmente di investimento; b) le quote che ciascun ente ed associazione partecipante e' tenuto a corrispondere ai sensi della presente legge nei tempi e nelle quantita' fissati dallo statuto; c) i proventi derivanti dall' attivita' dell' Istituto ed in particolare quelli derivanti dalla commercializzazione del materiale di riproduzione; d) le entrate derivanti da rendite interessi e frutti dei beni patrimoniali di cui l' Istituto dispone; e) ogni altra entrata derivante da contribuzioni straordinarie di enti ed associazioni partecipanti e di privati >>.

ARTICOLO 20

L' articolo 16 e' sostituito come segue:

<< Al bilancio di previsione al rendiconto alla gestione economico - finanziaria ed alla attivita' contrattuale dell' Istituto si applicano in quanto compatibili le norme vigenti per la Regione nelle stesse materie. L' Assemblea su proposta del Comitato direttivo puo' adottare apposito regolamento di contabilita' che adegui la normativa indicata al comma precedente alle particolari

esigenze dell' Istituto >>.

ARTICOLO 21

L' articolo 17 e' sostituito come segue:

<< Al fine di sottoporre a consultazione il progetto del bilancio di previsione ed i relativi programmi annuali di attivita' il Presidente dell' Istituto promuove tramite le Commissioni provinciali la convocazione in ciascuna provincia entro il 30 luglio di ogni anno di un' assemblea aperta ad imprenditori agricoli coltivatori diretti ibridatori esportatori e commercianti floricoli della Liguria >>.

ARTICOLO 22

L' articolo 19 e' sostituito come segue:

<< La Regione concorre nelle spese di gestione dell' Istituto con un contributo annuo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale nei limiti di disponibilita' dello stesso. La Regione puo' concorrere nelle spese di investimento dell' Istituto mediante la concessione di contributi in conto capitale il cui ammontare e' anche' esso stabilito con la legge di approvazione del bilancio regionale >>.

ARTICOLO 23

Gli organi dell' Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 provvedendo unicamente all' ordinaria amministrazione fino alla data di costituzione dell' Assemblea ai sensi della presente legge. L' Assemblea cosi' costituita e' tenuta a modificare lo statuto in conformita' a quanto esposto dalla presente legge entro novanta giorni dalla sua costituzione.

ARTICOLO 24

L' Istituto regionale per la floricoltura potra' avvalersi per un periodo massimo di tre anni dall' entrata in vigore della presente legge dell' attivita' di due dipendenti di enti locali aderenti all' Istituto previa intesa con gli enti stessi. Ai dipendenti di cui al comma precedente che dovranno garantire nel periodo suddetto il servizio di segreteria dell' Istituto potranno essere corrisposti unicamente indennita' e rimborsi spese spettanti ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 25

In sede di prima applicazione della presente legge l' Istituto regionale per la floricoltura provvede alla copertura dei posti di cui alla tabella << A >> allegata alla legge regionale 22 luglio 1976 n. 22 come modificata e integrata dalla presente legge mediante concorso pubblico per titoli ed esami. A tal fine la Giunta regionale entro trenta giorni dalla intervenuta efficacia della deliberazione prevista dall' articolo 26 della presente legge indice i concorsi di cui al comma precedente e nomina la relativa Commissione giudicatrice composta da: a) il Presidente dell' Istituto o un suo delegato con funzioni di Presidente; b) il Direttore tecnico dell' Istituto; c) un dipendente regionale; d) due esperti nelle materie oggetto del concorso.

ARTICOLO 26

I profili professionali relativi alle qualifiche di cui alla tabella << A >> verranno determinati con provvedimento della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 27

La legge regionale 1 luglio 1981 n. 26 << Indennita' agli amministratori dell' Istituto regionale per la floricoltura. Attribuzione di un gettone di presenza ai membri dell' Assemblea e del Comitato tecnico >> e' modificata come segue:

ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 1

La legge regionale 1 luglio 1981 n. 26 << Indennita' agli amministratori dell' Istituto regionale per la floricoltura. Attribuzione di un gettone di presenza ai membri dell' Assemblea e del Comitato tecnico >> e' modificata come segue: a) il secondo comma dell' articolo 1 e' cosi' sostituito: << Agli altri membri dell' Assemblea e del Comitato direttivo ai membri del Comitato tecnico ai membri delle Commissioni provinciali sono rispettivamente corrisposte per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute le indennita' di lire 20.000 30.000 15.000 lorde oltre al rimborso delle spese necessarie per raggiungere il luogo della riunione debitamente documentate. >>; b) all' articolo 1 viene aggiunto il seguente comma: << Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei pubblici dipendenti. >>;

ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 2

La legge regionale 1 luglio 1981 n. 26 << Indennita' agli amministratori dell' Istituto regionale per la floricoltura. Attribuzione di un gettone di presenza ai membri dell' Assemblea e del Comitato tecnico >> e' modificata come segue:

OMISSIS

c) l' articolo 2 e' cosi' sostituito: << Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti agli altri membri effettivi e a quelli supplenti spetta rispettivamente un' indennita' annua lorda di lire 1.000.000 lire 750.000 e lire 150.000. Al Presidente e agli altri componenti del Collegio dei revisori dei conti per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione dell' Istituto nonche' per ogni loro altra riunione spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall' articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1. >>

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 1

Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1976 n° 22 come sostituito dall' articolo 22 della presente legge si provvede come segue:

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 2

Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1976 n° 22 come sostituito dall' articolo 22 della presente legge si provvede come segue: a) per gli oneri di cui al primo comma si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al cap. 6725 << Concorso nelle spese di gestione dell' Istituto regionale per la floricoltura >> dello stato di previsione della spesa; OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti di disponibilit  dello stesso.

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 3

Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1976 n° 22 come sostituito dall' articolo 22 della presente legge si provvede come segue:

OMISSIS

b) agli oneri derivanti dall' attuazione del secondo comma si provvede mediante utilizzazione di quote pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986 del cap. 6726 << Contributi sulle spese per strutture e attrezzature a favore dell' Istituto regionale per la floricoltura >> con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti di disponibilit  dello stesso.

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 4

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti di disponibilit  dello stesso.

ARTICOLO 29

E' abrogato l' articolo 22 della legge regionale 2 luglio 1976 n. 22.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 13 marzo 1986

Dotazioni organiche dell' Istituto regionale per la floricoltura. (Articolo 16)

ATTO ALLEGATO

Accanto ad ogni qualifica viene indicata la relativa dotazione organica. 2a Qualifica Dirigenziale 0 1a Qualifica Dirigenziale 0 VIII Qualifica Funzionale 7 VII Qualifica Funzionale 0 VI Qualifica Funzionale 6 V Qualifica Funzionale 0 IV Qualifica funzionale 1 III Qualifica

Funzionale 2 II Qualifica Funzionale 1 I Qualifica Funzionale 0 Totale 17

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1986

___Num:0006

___Boll ___Uff ___Num:15

___Boll ___Uff ___Anno:1986